

Comune di Borghetto Santo Spirito
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina dell'attività di
Acconciatore

REGOLAMENTO PROCEDURALE E CRITERI PER L'APERTURA, ILTRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA (Legge 17/08/2005 N. 174).
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 aprile 2008.

DISPOSITIVO

SOMMARIO

art. 1 Principi generali e normativa di riferimento	pag. 3
art. 2 Soggetti disciplinati dal regolamento	pag. 3
art. 3 Ambito di applicazione e natura del Regolamento	pag. 3
art. 4 Modalità di esercizio e dell'attività di acconciatore	pag. 3
art. 5 Requisiti professionali	pag. 4
art. 6 Requisiti strutturali e strumentali	pag. 4
art. 7 Dichiarazione di inizio attività	pag. 4
art. 8 Subingresso	pag. 5
art. 9 Chiusura dell'esercizio per l'attività di acconciatore	pag. 6
art. 10 Orari ed esposizione tariffe	pag. 6
art. 11 Consultazione delle associazioni di categoria	pag. 6
art. 12 Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni	pag. 6
art. 13 Abrogazione di norme	pag. 6

Art. 1 (Principi generali e normativa di riferimento)

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174.
2. La normativa citata reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'art. 117 – 3° comma – della Costituzione.
3. Con la predetta Legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
4. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libera iniziativa economica e privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione,
5. Il presente Regolamento è volto ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato nonché la tutela dei consumatori.

Art. 2 (Soggetti disciplinati dal presente regolamento)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 3 (Ambito di applicazione e natura del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore sul territorio comunale.
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere inoltre svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività di acconciatore, dovunque tale attività venga esercitata, in luogo pubblico o privato, è disciplinata dal presente Regolamento, e dalle disposizioni contenute nel Regolamento Locale d'Igiene.
4. Le disposizioni di cui alla della legge 14/02/1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29/10/1984, n. 735, e di cui alla Legge 17 agosto 2005, n. 174 restano vigenti nelle sole parti compatibili con il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 come convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 4 (Modalità dell'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. L'attività di acconciatore può essere svolta in esercizi aperti al pubblico o in luoghi non aperti al pubblico quali luoghi di cura o riabilitazione, luoghi di detenzione, caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. L'attività può inoltre essere svolta al di fuori dei predetti esercizi e luoghi, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, disabili.
2. E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività di acconciatore può anche essere svolta presso il domicilio dell'esercente, ovvero presso la sede designata dal cliente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
4. Nei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività possono essere venduti parrucche, beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa, senza che debbano essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007.
5. I trattamenti ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere svolti anche con l'applicazione di prodotti cosmetici come definiti dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i.

Art. 5 (Requisiti professionali)

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame teorico-pratico previsto, in alternativa tra:

- a. dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b. da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista da contratto nazionale di categoria;

Il corso di formazione teorica di cui alla precedente lett. b) può essere frequentato anche costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento di cui alle precedenti lett. a) e b) consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

2. La Legge 14 febbraio 1963, n. 161, la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e la Legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con l'attuale normativa in vigore (Legge 17 agosto 2005, n. 174) continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalla Legge Regionale che la Regione Liguria adotterà sui principi della Legge 17 agosto 2005, n. 174.

3. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della Legge 17.8.2005 n. 174.

4. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta qualificazione professionale.

6. Nel caso di impresa gestita in forma di società, la qualificazione professionale deve essere in capo **ad almeno uno dei soci** nel caso di impresa artigiana, in capo alla persona che assume la direzione nel caso di impresa non artigiana; quest'ultima figura, il cui nome va preventivamente comunicato al Servizio Attività produttive del Comune, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.

Art. 6 (Requisiti strutturali e strumentali)

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta in presenza di locali, attrezzature e procedure idonei sotto il profilo igienico-sanitario secondo le vigenti normative.

Art. 7 (Dichiarazione di inizio attività)

1. L'apertura di un esercizio per l'attività di acconciatore, l'ampliamento o il suo trasferimento sul territorio comunale, è subordinata alla presentazione, anche per via telematica, di dichiarazione di inizio attività da effettuarsi al Comune, ovvero qualora necessari allo "Sportello Unico" dello stesso. L'attività non è subordinata al rispetto del criterio del rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di soggetti che svolgono la medesima attività. L'attività, può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività deve altresì essere data comunicazione agli Uffici dell'ASL competenti.

2. La dichiarazione può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di estetica nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle distinte attività.

3. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- denominazione, generalità, codice fiscale e sede del soggetto che intende esercitare l'attività, ovvero della società e del relativo legale rappresentante qualora si tratti di società;
- generalità del responsabile tecnico;
- precisa ubicazione dei locali ove l'attività viene esercitata;
- autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;

- autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.
- 4. Alla comunicazione devono essere allegati copia di un documento di identità valido del richiedente nonché relazione tecnico descrittiva e planimetria dei locali utilizzati.
- 5. Coloro che esercitano l'attività non in sede fissa devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
- 6. La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata, entro dieci giorni, agli Uffici competenti del Comune.

Art. 8 (Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione, o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di acconciatore. Sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante dimostri di essere in possesso della qualificazione professionale.
2. Il subingresso è soggetto a dichiarazione effettuata dal subentrante al Servizio Attività Produttive del Comune. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della dichiarazione.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Regolamento, la dichiarazione di subingresso deve pertanto contenere i seguenti requisiti essenziali:
 1. denominazione, generalità, codice fiscale e sede del soggetto che intende esercitare l'attività, ovvero della società e del relativo legale rappresentante qualora si tratti di società;
 2. generalità del responsabile tecnico;
 3. precisa ubicazione dei locali ove l'attività viene esercitata;
 4. autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
 5. autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità valido del richiedente.
4. La dichiarazione di subingresso deve inoltre essere effettuata:
 - a. entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b. entro un anno dalla data di decesso del titolare.
5. Il subentrante in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, o nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver presentato dichiarazione al Settore Attività produttive del Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
6. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale. Qualora non ottenga l'abilitazione professionale entro 1 (uno) anno dalla predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data dell'ottenimento della qualificazione professionale. In caso di subingresso per decesso del titolare, la dichiarazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
7. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la stessa, e presentato dichiarazione al Servizio Attività Produttive del Comune. Qualora non ottenga la qualificazione entro 1 (uno) anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data dell'ottenimento della qualificazione professionale.
8. Per trasferimento della gestione deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio. Il trasferimento della gestione, per atto tra vivi, comporta pertanto il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di acconciatore. Lo stesso è valido sino alla data in cui ha termine la gestione, ed alla cessazione della medesima il titolare dell'esercizio è tenuto a presentare dichiarazione al fine del trasferimento del titolo abilitativo. Qualora non presenti dichiarazione e non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 9 (Chiusura dell'esercizio per l'attività di acconciatore)

Il Servizio Attività Produttive dispone la chiusura dell'esercizio per l'attività acconciatore nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti professionali;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed alle norme che disciplinano la materia. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 10 (Orari ed esposizione tariffe)

1. Gli orari di apertura delle attività e le eventuali prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.
2. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso.

Art. 11 (Consultazione delle associazioni di categoria)

1. Il Servizio Attività produttive, che riveste preminente competenza in materia, consulterà preventivamente le Associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori e la Camera di commercio con riguardo alle eventuali modifiche al presente Regolamento, alla materia degli orari ed in generale alle problematiche inerenti all'esercizio dell'attività.

Art. 12 (Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni)

1. Nel caso di accertata attività di acconciatore in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all'art.7, il Responsabile del Settore Attività Produttive adotta ordinanza di cessazione/chiusura immediata dell'attività stessa.
2. Ove sia accertata, successivamente all'inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Servizio Attività Produttive sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi in assenza di uno o più requisiti, in violazione delle modalità previste dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, e del presente Regolamento sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti non inferiori a 250= e non superiori a 5.000= euro, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 13 (Abrogazione di norme)

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria 0182-972210 – fax 950695

Testo definitivo del regolamento comunale "PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 28 APRILE 2008.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23 MAGGIO 2008 al 07 GIUGNO 2008 ai sensi dell'art. 10 comma 5° dello Statuto Comunale.-



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe RATTO